

**Legge federale
sui brevetti d'invenzione
(Legge sui brevetti, LBI)**

Progetto

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge sui brevetti del 25 giugno 1954² è modificata come segue:

Art. 1 titolo marginale e cpv. 2

² Ciò che risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 7 cpv. 2) non costituisce un'invenzione brevettabile.

A. Invenzioni
brevettabili
I. Principio

Art. 1a

Abrogato

Art. 2

¹ Il corpo umano in quanto tale, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, compreso lo stadio embrionale, è escluso dal brevetto.

² Sono parimenti escluse dal brevetto le parti del corpo umano, comprese le sequenze o le sequenze parziali di un gene, nel loro ambiente naturale. Tuttavia una parte del corpo umano, compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, è brevettabile se è stata prodotta mediante un procedimento tecnico, se ne viene indicato un effetto utile sotto il profilo tecnico e se le altre condizioni di cui all'articolo 1 sono adempite; è fatto salvo il capoverso 3.

³ Sono escluse dal brevetto le invenzioni la cui utilizzazione offenda la dignità dell'essere umano o leda la dignità della creatura oppure sia in altro modo contraria all'ordine pubblico o al buon costume. In particolare non sono rilasciati brevetti per:

a. i procedimenti di clonazione di esseri umani e i cloni così ottenuti;

II. Invenzioni
escluse dal
brevetto

¹ FF...

² RS 232.14

- b. i procedimenti di formazione di esseri ibridi mediante utilizzazione di cellule germinali umane, cellule totipotenti umane o cellule staminali embrionali umane e gli esseri così ottenuti;
- c. i procedimenti di partenogenesi mediante utilizzazione di patrimonio germinale umano e partenoti così ottenuti;
- d. i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano e le cellule germinali così ottenute;
- e. le cellule staminali embrionali umane non modificate e le linee di cellule staminali non modificate;
- f. l'utilizzazione di embrioni umani per scopi non medici;
- g. i procedimenti di modificazione dell'identità genetica di animali atti a provocare su di loro sofferenze senza essere giustificati da interessi preponderanti degni di essere protetti e gli animali ottenuti con l'aiuto di tali procedimenti.

⁴ Sono inoltre esclusi dal brevetto:

- a. le varietà vegetali e le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali; con riserva del capoverso 3, sono tuttavia brevettabili i procedimenti microbiologici o altri procedimenti tecnici e i prodotti ottenuti con tali procedimenti così come le invenzioni aventi per oggetto vegetali e animali, la cui eseguibilità tecnica non è limitata a una determinata varietà vegetale o razza animale;
- b. i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico e i metodi diagnostici, applicati al corpo umano o animale.

Art. 5 cpv. 2

² La persona designata dal richiedente è menzionata come inventore nel registro dei brevetti, nella pubblicazione della domanda di brevetto e del rilascio del brevetto così come nell'esposto d'invenzione.

Art. 7 cpv. 3 (nuovo)

³ Per quanto riguarda la novità, lo stato della tecnica comprende anche il contenuto di un deposito anteriore o fruente di una priorità anteriore per la Svizzera nella versione originaria, la cui data di deposito precede quella indicata al capoverso 2 e che è stata resa accessibile al pubblico soltanto a tale data o dopo tale data.

Art. 7a

Abrogato.

Art. 7c

Le sostanze o le miscele di sostanze che, come tali, ma non per quanto concerne la loro utilizzazione in un metodo per il trattamento chirurgico o terapeutico o in un metodo di diagnosi di cui all'articolo 2 capoverso 4 lettera b, sono comprese nello

IV. Nuova utilizzazione di sostanze conosciute
a Indicazione medica primaria.

stato della tecnica o formano oggetto di un diritto anteriore, sono considerate nuove nella misura in cui esse sono destinate unicamente a una tale utilizzazione.

Art. 7d (nuovo)

b. Altre indicazioni mediche

Le sostanze o le miscele di sostanze che, come tali, ma non per quanto concerne la loro utilizzazione specifica secondo l'indicazione medica primaria giusta l'articolo 7c in un metodo per il trattamento chirurgico o terapeutico o in un metodo di diagnosi di cui all'articolo 2 capoverso 4 lettera b, sono comprese nello stato della tecnica o formano oggetto di un diritto anteriore, sono considerate nuove se sono destinate unicamente a tale utilizzazione specifica.

Art. 8

F. Effetti del brevetto
1Diritto di esclusiva

¹ Il brevetto conferisce al suo titolare il diritto di vietare a terzi l'utilizzazione professionale dell'invenzione.

² Per utilizzazione si intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, l'immissione sul mercato, l'importazione, l'esportazione e il transito nonché il possesso per detti scopi.

³ Il transito non può essere vietato, se il titolare del brevetto non può vietare l'importazione nel Paese di destinazione.

Art. 8a (nuovo)

II. Brevetto relativo a un procedimento

¹ Se l'invenzione ha per oggetto un procedimento di fabbricazione, gli effetti del brevetto si estendono anche ai prodotti immediati del procedimento.

² Se i prodotti immediati sono costituiti da materiale biologico, gli effetti del brevetto si estendono anche ai prodotti ottenuti direttamente mediante la riproduzione o la moltiplicazione di tale materiale biologico e dotati delle stesse proprietà.

Art. 8b (nuovo)

III. Informazione genetica

Se l'invenzione ha per oggetto un prodotto che consiste in un'informazione genetica o che contiene una tale informazione, gli effetti del brevetto si estendono a ogni materiale nel quale tale prodotto è incorporato e nel quale l'informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione. È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 1.

Art. 8c (nuovo)

IV. Sequenze nucleotidiche

¹ Se l'invenzione ha per oggetto una sequenza o una sequenza parziale di un gene non sviluppata sinteticamente, gli effetti del brevetto si limitano alla funzione della sequenza, che è concretamente descritta nel brevetto (art. 49 cpv. 2 lett. f).

² Le sequenze nucleotidiche che si sovrappongono soltanto in segmenti non essenziali per l'invenzione sono considerate sequenze autonome.

Art. 9 (nuovo)

¹ Gli effetti del brevetto non si estendono:

G. Effetti del
brevetto: eccezioni
I. In generale

- a. agli atti eseguiti nel settore privato per scopi non commerciali;
- b. agli atti eseguiti per scopi di ricerca e di sperimentazione che servono all'acquisizione di conoscenze sull'oggetto dell'invenzione, compresa la sua utilizzazione; in particolare è libera qualsiasi ricerca scientifica sull'oggetto dell'invenzione;
- c. all'utilizzazione dell'invenzione per scopi didattici nelle scuole;
- d. all'utilizzazione di materiale biologico allo scopo di coltivare, scoprire o sviluppare una varietà vegetale;
- e. al materiale biologico che nel settore dell'agricoltura è ottenuto in modo casuale o tecnicamente non evitabile.

² Gli accordi che limitano i diritti secondo il capoverso 1 sono nulli.

Art. 9a (nuovo)

¹ Chi intende utilizzare un'invenzione brevettata come strumento o mezzo ausiliario di ricerca ha diritto a una licenza non esclusiva.

II. Strumenti di
ricerca

² Chi ha tentato invano di ottenere la licenza a eque condizioni di mercato entro un termine adeguato, può promuovere un'azione per l'ottenimento di una licenza ai sensi del capoverso 1 davanti al giudice.

³ Il giudice decide sulla portata e sulla durata della licenza così come sull'indennità da versare.

Art. 9b (nuovo)

¹ Se il titolare del brevetto ha immesso sul mercato nel territorio nazionale una merce protetta da brevetto o ha acconsentito alla sua immissione sul mercato nel territorio nazionale, il diritto del titolare del brevetto a utilizzare, a offrire, a vendere e a immettere sul mercato tale merce a titolo professionale si estingue.

III. Esaurimento

² Il consenso del titolare del brevetto per l'immissione sul mercato nel territorio nazionale di una merce protetta da brevetto sulla quale vi sono altri diritti della proprietà intellettuale non è necessario, se tali diritti prevalgono rispetto a quello della protezione conferita dal brevetto.

³ Il materiale biologico che è stato immesso sul mercato dal titolare del brevetto o con il suo consenso può essere riprodotto o moltiplicato a condizione che ciò sia necessario all'utilizzazione conforme allo scopo. Il materiale così ottenuto non può essere utilizzato per un'ulteriore riproduzione o moltiplicazione.

J.
Rappresentanza

Art. 13

¹ Nessuno è tenuto a farsi rappresentare in un procedimento amministrativo promosso secondo la presente legge; è fatto salvo il capoverso 3.

² Chi non intende condurre egli stesso come parte un procedimento amministrativo promosso secondo la presente legge deve farsi rappresentare da un mandatario autorizzato ai sensi della legge del ... ³ sugli agenti di brevetto o da un avvocato iscritto nel registro ai sensi della legge del 23 giugno 2000⁴ sugli avvocati.

³ Chi è parte di un procedimento amministrativo promosso secondo la presente legge e non ha né il domicilio né una sede in Svizzera deve istituire un mandatario ai sensi del capoverso 2. Non è necessario avere un mandatario per:

- a. la presentazione di una domanda di brevetto allo scopo di far riconoscere una data di deposito;
- b. il pagamento di emolumenti, la presentazione di traduzioni così come per la presentazione e il trattamento di rivendicazioni dopo il rilascio del brevetto a condizione che tali rivendicazioni non diano adito a contestazioni.

Art. 17 cpv. 1

¹ Se l'invenzione è oggetto di un deposito regolare di una domanda di brevetto, di modello d'utilità o di certificato d'inventore, effettuato o esplicante i suoi effetti in uno Stato Parte alla Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883⁵ per la protezione della proprietà industriale o all'Accordo del 15 aprile 1994⁶ che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (allegato 1C dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio), secondo l'articolo 4 della Convenzione di Parigi tale deposito dà origine a un diritto di priorità. Tale diritto può essere rivendicato per la domanda di brevetto che è depositata in Svizzera per la medesima invenzione entro i dodici mesi a decorrere dal primo deposito.

Art. 24 cpv. 2

Abrogato

Art. 26 cpv. 1

¹ Su azione, il giudice dichiara nullo il brevetto, se

- a. l'oggetto del brevetto non è brevettabile secondo gli articoli 1 e 2;
- b. l'invenzione non è esposta nel fascicolo del brevetto in modo tale che un esperto del ramo possa attuarla;
- c. l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda di brevetto nella versione che ha determinato la data di deposito;

³ RS ...

⁴ RS 935.61

⁵ RS 0.232.01/04

⁶ RS 0.632.20

- d. il titolare del brevetto non è né l'inventore né il suo avente causa e non aveva, per altri titoli, diritto al rilascio del brevetto.

Art. 28

L'azione per nullità può essere promossa da chiunque provi di avervi interesse; l'azione risultante dall'articolo 26 capoverso 1 lettera d può invece essere promossa soltanto dall'avente diritto.

Art. 28a (nuovo)

L'effetto di un brevetto rilasciato è considerato aver cessato alla data del rilascio nella misura in cui il titolare stesso rinuncia al brevetto oppure nella misura in cui il giudice, su azione, constata la nullità del brevetto.

C. Effetti della modifica sull'esistenza del brevetto

Art. 40b (nuovo)

Trattandosi di invenzioni che hanno per oggetto un prodotto o un procedimento utilizzabile nella diagnostica umana, è rilasciata una licenza non esclusiva per ovviare a una prassi contraria alla concorrenza, constatata nell'ambito di una procedura giudiziaria o amministrativa.

F. Licenze obbligatorie nella diagnostica

Art. 40c (nuovo)

¹ Chiunque, qualora il titolare del brevetto gliel'abbia negata, può intentare un'azione davanti al giudice per il rilascio di una licenza non esclusiva di fabbricazione di prodotti farmaceutici brevettati od ottenuti mediante un procedimento brevettato e per la loro esportazione verso un Paese che non ha sufficienti capacità di produzione nel settore farmaceutico, o che non ne ha affatto, e la cui popolazione è confrontata a problemi di salute come l'HIV/aids, la tubercolosi, la malaria o altre epidemie (Paese beneficiario).

G. Licenze obbligatorie d'esportazione di prodotti farmaceutici

² I Paesi che hanno dichiarato di rinunciare, in parte o in tutto, a beneficiare di una licenza ai sensi del capoverso 1 sono esclusi come Paese beneficiario di una tale licenza in conformità della loro dichiarazione.

³ La licenza ai sensi del capoverso 1 è limitata alla fabbricazione della quantità di prodotti farmaceutici necessaria a soddisfare il fabbisogno del Paese beneficiario; la totalità di tale produzione deve essere esportata nel Paese beneficiario.

⁴ Il titolare della licenza ai sensi del capoverso 1 è tenuto a prendere tutti i provvedimenti atti a distinguere i suoi prodotti da quelli brevettati.

⁵ Il Consiglio federale definisce le condizioni per il rilascio della licenza ai sensi del capoverso 1. Stabilisce in particolare l'oggetto, i Paesi beneficiari, le modalità della licenza così come i provvedimenti da prendere per evitare abusi.

Art. 40d

¹ Le licenze previste negli articoli 36-40c sono concesse soltanto se gli sforzi del richiedente per ottenere una licenza contrattuale a condizioni eque di mercato, entro

H. Disposizioni comuni agli articoli 36-40c

un termine adeguato, siano rimasti vani. Tali sforzi non sono necessari in caso di stato d'emergenza nazionale o di estrema urgenza.

² La portata e la durata della licenza sono limitate allo scopo per il quale la licenza è concessa.

³ La licenza può essere trasferita unicamente insieme con la parte del negozio al quale la sua utilizzazione si riferisce. Lo stesso vale per le sublicenze.

⁴ La licenza è concessa prevalentemente per l'approvvigionamento del mercato nazionale. È fatto salvo l'articolo 40c.

⁵ Su querela, il giudice revoca la licenza all'avente diritto, se le circostanze per il suo rilascio non sono più date e non vi è da aspettarsi che si ripresentino. È fatta salva un'adeguata tutela degli interessi legittimi dell'avente diritto.

⁶ Il titolare del brevetto ha il diritto a un'adeguata indennità. Nel calcolare tale indennità, vanno considerate le circostanze del singolo caso e il valore economico della licenza.

⁷ Il giudice decide sul rilascio e sulla revoca della licenza, sulla sua portata e sulla sua durata così come sull'indennità da versare.

Art. 46a cpv. 2 primo periodo e cpv. 4 lett. e e g

² Deve presentare la richiesta entro due mesi a decorrere dalla ricezione della notifica dell'Istituto sull'inosservanza del termine, ma al più tardi dopo sei mesi dallo scadere del termine inosservato.

⁴ Il proseguimento della procedura è escluso in caso di inosservanza dei seguenti termini:

e. e g. abrogate

Art. 49 titolo marginale e cpv. 2 lett. f (nuova)

² La domanda di brevetto consta di:

f. per la rivendicazione di una sequenza nucleotidica o di una sequenza o sequenza parziale di un gene, una descrizione concreta della funzione svolta dalla sequenza.

A. Forma della
domanda
I. In generale

Art. 49a (nuovo)

¹ Se l'invenzione riguarda risorse genetiche o il sapere tradizionale, la domanda di brevetto deve contenere indicazioni sulla fonte:

- a. delle risorse genetiche alle quali l'inventore o il richiedente del brevetto ebbe accesso sempre che l'invenzione si fondi direttamente su tali risorse;
- b. del sapere tradizionale di comunità indigene e locali sulle risorse genetiche alle quali l'inventore o il richiedente del brevetto ebbe accesso sempre che l'invenzione si fondi direttamente su tale sapere.

II. Indicazione
della fonte

² Se la fonte non è nota né all'inventore né al richiedente del brevetto, il richiedente del brevetto lo deve confermare rilasciando una dichiarazione scritta.

Art. 50 titolo marginale

B. Esposto dell'invenzione

I. In generale

Art. 50a (nuovo)

¹ Se un'invenzione che ha per oggetto la produzione o l'utilizzazione di materiale biologico non può essere spiegata sufficientemente, la spiegazione va completata mediante il deposito di un campione del materiale biologico e la descrizione mediante l'indicazione delle proprietà essenziali del materiale biologico e un rinvio al deposito.

II. Materiale biologico

² Se, per un'invenzione che ha per oggetto un prodotto costituito da materiale biologico, la produzione non può essere spiegata sufficientemente, la spiegazione va completata o sostituita mediante il deposito di un campione del materiale biologico e la descrizione completata mediante un rinvio al deposito.

³ L'invenzione è considerata esposta ai sensi dell'articolo 50 soltanto se il campione del materiale biologico è stato depositato, al più tardi alla data di deposito della domanda, presso un centro di deposito riconosciuto e se la domanda di brevetto, come è stata presentata nella sua formulazione originaria, contiene indicazioni sul materiale biologico e il rinvio al deposito.

⁴ Il Consiglio federale disciplina le esigenze relative al deposito, alle indicazioni concernenti il materiale biologico e al rinvio al deposito nonché l'accesso ai campioni depositati.

Art. 56 titolo marginale e cpv. 1 e 3

¹ È considerato data di deposito il giorno in cui l'ultimo dei seguenti elementi è stato depositato:

E. Data di deposito

I. In generale

- a. un'indicazione esplicita o implicita secondo la quale gli elementi sono intesi costituire una domanda;
- b. indicazioni in base alle quali è possibile stabilire l'identità del richiedente il brevetto;
- c. un elemento che, a prima vista, può essere inteso come descrizione.

³ Il Consiglio federale disciplina le modalità, in particolare la lingua nella quale gli elementi di cui al capoverso 1 vanno depositati, la data di deposito, qualora un disegno mancante o una parte mancante della descrizione sia depositato successivamente, nonché la sostituzione della descrizione e dei disegni mediante il rinvio a una domanda di brevetto depositata anteriormente.

Art. 58

¹ Fintanto che la procedura di esame non è terminata, al richiedente va data almeno una possibilità di modificare gli atti tecnici.

F. Modificazione degli atti tecnici

² Gli atti tecnici non possono tuttavia essere modificati in modo tale che l'oggetto della modificata domanda di brevetto vada oltre il contenuto degli atti depositati originariamente.

Art. 58a (nuovo)

G. Pubblicazione
della domanda di
brevetto

¹ L'Istituto pubblica la domanda di brevetto una volta trascorsi 18 mesi dalla data di deposito o di priorità.

² La pubblicazione contiene la descrizione, le rivendicazioni e, se del caso, i disegni, nella versione depositata originariamente, nonché l'estratto sempre che sia disponibile prima della conclusione dei preparativi tecnici per la pubblicazione, e, se del caso, il rapporto sullo stato della tecnica secondo l'articolo 59 capoverso 5.

Art. 59 cpv. 1, 5 (nuovo) e 6 (nuovo)

¹ Se l'oggetto di una domanda di brevetto non è conforme agli articoli 1 e 2, o lo è soltanto in parte, l'Istituto ne informa il richiedente, indicando i motivi, e gli assegna un termine per rispondere.

⁵ Il richiedente può, nei sei mesi che seguono la data di deposito, chiedere che l'Istituto rediga un rapporto sullo stato della tecnica.

⁶ Se non è stato redatto un rapporto ai sensi del capoverso 5, chiunque ha un interesse degno di protezione può, dopo la pubblicazione della domanda di brevetto e previo pagamento di un emolumento, chiedere che l'Istituto rediga un rapporto sullo stato della tecnica.

Art. 59b

Abrogato

Art. 59c titolo marginale

D. Rimedi giuridici
I. Ricorso

Art. 59d

II. Opposizione

¹ Chiunque può, nei nove mesi che seguono la pubblicazione dell'iscrizione nel registro dei brevetti, presentare opposizione presso l'Istituto contro un brevetto da esso rilasciato. L'opposizione va presentata per scritto e va motivata.

² L'opposizione può fondarsi soltanto sul motivo che l'oggetto del brevetto è escluso dal brevetto secondo l'articolo 2 capoverso 3.

³ A seconda che accetti in tutto o in parte l'opposizione, l'Istituto può revocare il brevetto oppure mantenerlo modificandone la portata. La decisione sull'opposizione è impugnabile con ricorso davanti alla commissione di ricorso.

⁴ Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la procedura.

Titolo prima dell'art. 60

Concerne soltanto il testo francese

Art. 60 cpv. 3

Abrogato

Art. 61 cpv. 1 e 2

¹ L'Istituto pubblica:

- a. la domanda di brevetto con le indicazioni specificate all'articolo 58a capoverso 2;
- b. l'iscrizione del brevetto nel registro dei brevetti, con le indicazioni specificate all'articolo 60 capoverso 1^{bis};
- c. la cancellazione del brevetto nel registro dei brevetti;
- d. le modificazioni iscritte nel registro circa l'esistenza del brevetto e il diritto al brevetto.

² *Abrogato*

Art. 62

Abrogato

Art. 63 titolo marginale e cpv. 1

¹ L'Istituto fa stampare un fascicolo per ogni brevetto rilasciato.

II. Fascicolo del
brevetto

Art. 63a

Abrogato

Art. 65

¹ Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto, chiunque può consultare il fascicolo degli atti. Il Consiglio federale può limitare il diritto di consultazione unicamente se vi si oppongono segreti di fabbricazione o d'affari oppure altri interessi preponderanti.

D. Consultazione
degli atti

² Il Consiglio federale disciplina i casi in cui la consultazione del fascicolo degli atti è concessa prima della pubblicazione della domanda di brevetto. In particolare disciplina anche la consultazione delle domande di brevetto che sono respinte o ritirate prima della loro pubblicazione.

Art. 66 lett. b

Si può procedere in via civile o penale, conformemente alle seguenti disposizioni:

- b. contro chiunque si rifiuta d'indicare all'autorità competente la provenienza e la quantità dei prodotti fabbricati illecitamente che si trovano in suo possesso nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali.

Art. 70a (nuovo)

F. Comunicazione delle sentenze

I giudici comunicano all'Istituto, gratuitamente e in copia integrale, le sentenze cresciute in giudicato.

Art. 71 titolo marginale

G. Divieto di più azioni successive

Art. 72 cpv. 2

Abrogato

Art. 73 cpv. 3 e 4

³ L'azione per risarcimento di danni può essere promossa soltanto dopo che il brevetto è stato rilasciato; con tale azione il convenuto può tuttavia essere tenuto a risarcire il danno cagionato a contare dal momento in cui ha avuto conoscenza del contenuto della domanda di brevetto, ma al più tardi dalla pubblicazione di tale domanda.

⁴ *Abrogato*

Art. 75

D. Legittimazione ad agire del titolare di licenza

¹ Chi è titolare di una licenza esclusiva è legittimato in proprio all'azione giusta gli articoli 72 o 73 indipendentemente dal fatto che la licenza sia iscritta nel registro, sempre che il contratto di licenza non lo escluda espressamente.

² Tutti i titolari di licenza possono intervenire in un'azione giusta l'articolo 73 per far valere il danno da essi subito.

Art. 76

E. Tribunale federale dei brevetti

¹ La competenza esclusiva per le azioni civili e le misure cautelari previste nella presente legge spetta al Tribunale federale dei brevetti.

² Se una pretesa derivante dalla presente legge dipende strettamente da altre pretese di diritto civile, le pretese possono essere sollevate insieme davanti al Tribunale federale dei brevetti e da esso giudicate.

³ Adire il Tribunale federale è ammesso indipendentemente dal valore litigioso.

Art. 77 cpv. 5 (nuovo)

⁵ L'articolo 75 capoverso 1 è applicabile per analogia.

Art. 81a

¹ Chiunque fornisce intenzionalmente indicazioni false sulle fonti di cui all'articolo 49a, è punito con la multa fino a 100 000 franchi.

II. Indicazioni false sulla fonte

² Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza.

Art. 82 titolo marginale

III. Indicazione ingannevole circa l'esistenza della protezione

Art. 86 cpv. 1

¹ Se l'incolpato solleva l'eccezione della nullità del brevetto, il giudice gli può assegnare un termine adeguato per promuovere l'azione per nullità, avvertendolo delle conseguenze della sua inazione; se il brevetto non è stato esaminato sotto il profilo della novità o dell'attività inventiva e il giudice dubita della validità del brevetto, oppure se l'incolpato rende verosimili determinate circostanze che fanno apparire fondata l'eccezione di nullità, il giudice può assegnare al danneggiato un termine adeguato per promuovere l'azione intesa ad accertare che il brevetto esiste a buon diritto, avvertendolo parimenti delle conseguenze della sua inazione.

Titolo prima dell'art. 86a

Capo 4: Intervento dell'Amministrazione delle dogane

Art. 86a (nuovo)

¹ L'Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare il titolare del brevetto, sempre che tale persona sia nota, qualora sia manifesta l'imminente importazione, esportazione o transito di merci che violano un brevetto valido in Svizzera.

A. Denuncia di merci manifestamente illecite

² In tali casi, l'Amministrazione delle dogane è autorizzata a trattenere le merci per tre giorni feriali, affinché il titolare del brevetto possa presentare una domanda giusta l'articolo 86b.

Art. 86b (nuovo)

¹ Se dispone di indizi seri secondo i quali è imminente l'importazione, l'esportazione o il transito di merci che violano un brevetto valido in Svizzera, il titolare del brevetto, o il titolare della licenza legittimato all'azione, può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo delle merci.

B. Domanda d'intervento

² Il richiedente deve fornire tutte le informazioni in suo possesso che sono necessarie all'Amministrazione delle dogane per decidere; in particolare una descrizione esatta della merce.

³ L'Amministrazione delle dogane decide definitivamente sulla domanda. Può riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative.

Art. 86c (nuovo)

C. Ritenzione della merce

¹ Se, in seguito a una domanda giusta l'articolo 86b capoverso 1, ha motivi fondati per sospettare che una determinata merce destinata all'importazione, all'esportazione o al transito viola un brevetto valido in Svizzera, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente e al dichiarante, al detentore o al proprietario della merce.

² L'Amministrazione delle dogane trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dal momento della comunicazione giusta il capoverso 1, per consentire al richiedente di chiedere provvedimenti cautelari.

³ In casi motivati, l'Amministrazione delle dogane può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo.

Art. 86d (nuovo)

D. Campioni

¹ Durante la ritenzione della merce, l'Amministrazione delle dogane è abilitata, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni della merce al richiedente.

² Le spese per il prelievo e l'invio dei campioni sono a carico del richiedente.

³ Dopo l'esame, i campioni, sempre che ciò abbia senso, vanno restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.

Art. 86e (nuovo)

E. Domanda di distruzione della merce

¹ Insieme con la domanda giusta l'articolo 86b capoverso 1, il richiedente può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di distruggere la merce.

I. Procedura

² Se è presentata una domanda di distruzione, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al dichiarante, al detentore o al proprietario della merce nella comunicazione di cui all'articolo 86c capoverso 1.

³ La domanda di distruzione non porta a un prolungamento dei termini per chiedere provvedimenti cautelari giusta l'articolo 86c capoversi 2 e 3.

Art. 86f (nuovo)

II. Consenso esplicito

¹ Per la distruzione della merce è necessario il consenso del dichiarante, del detentore o del proprietario.

² Se il dichiarante, il detentore o il proprietario acconsente per scritto alla distruzione della merce e se più tardi la distruzione si rivela ingiustificata, il richiedente non può essere chiamato a rispondere del danno.

Art. 86g (nuovo)

¹ Il consenso è considerato dato se il dichiarante, il detentore o il proprietario non si oppone esplicitamente alla distruzione della merce entro i termini di cui all'articolo 86c capoversi 2 e 3.

III. Consenso tacito

² Se la distruzione della merce si rivela ingiustificata, soltanto il richiedente risponde del danno.

³ Prima della distruzione, l'Amministrazione delle dogane preleva campioni e li conserva come prova per un'eventuale azione per risarcimento dei danni giusta il capoverso 2.

Art. 86h (nuovo)

¹ Le spese per la distruzione sono a carico del richiedente.

² Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni ai sensi dell'articolo 86g capoverso 3 decide il giudice nell'ambito del procedimento principale giusta l'articolo 86g capoverso 2.

IV. Spese

Art. 86i (nuovo)

¹ Se vi è da temere un danno dovuto alla ritenzione della merce, l'Amministrazione delle dogane può vincolare la ritenzione alla prestazione di un'adeguata garanzia da parte del richiedente.

² Se i provvedimenti cautelari non possono essere ordinati o se si rivelano immotivati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione della merce e dal prelievo dei campioni.

G. Prestazione di una garanzia e risarcimento dei danni

Titolo quarto (art. 87-90, 96-101, 104-106a)

Abrogato

Titolo prima dell'art. 110

Capo 2:

Effetti della domanda di brevetto europeo e del brevetto europeo nonché modificazioni relative all'esistenza del brevetto europeo

Art. 110 titolo marginale

A. Principio

I. Effetti

Art. 110a (nuovo)

II. Modificazioni relative all'esistenza del brevetto

Una modificazione relativa all'esistenza del brevetto europeo mediante una decisione cresciuta in giudicato in una procedura davanti all'Ufficio europeo dei brevetti ha gli stessi effetti di una siffatta decisione in una procedura in Svizzera.

Art. 112-116

Abrogati

Art. 121 cpv. 1 lett. a e c, cpv. 2

¹ La domanda di brevetto europeo può essere trasformata in domanda di brevetto svizzero:

a. nei casi di cui all'articolo 135 capoverso 1 lettera a della Convenzione sul brevetto europeo;

c. *abrogata*

² *Abrogato*

Art. 127

B. Norme di procedura
I. Limitazione della rinuncia parziale

La richiesta concernente una rinuncia parziale al brevetto europeo non è ricevibile fintanto che un'opposizione a questo brevetto possa essere proposta all'Ufficio europeo dei brevetti o questo non abbia ancora statuito definitivamente sull'opposizione, sulla limitazione o sulla revoca.

Art. 128

II. Sospensione della procedura
a. Procedura civile

Il giudice può sospendere la procedura, segnatamente la sentenza, se:

a. non è stato ancora statuito definitivamente sulla limitazione, sulla revoca o sulla domanda di riesame del brevetto europeo; oppure

b. la validità del brevetto europeo è contestata e una delle parti provi che un'opposizione a questo brevetto possa essere ancora proposta all'Ufficio europeo dei brevetti o questo non abbia ancora statuito definitivamente sull'opposizione.

Art. 138

C. Condizioni formali

Il richiedente, entro 30 mesi a decorrere dalla data di deposito o di priorità, è tenuto nei confronti dell'Istituto a:

a. indicare per scritto il nome dell'inventore;

b. indicare le fonti (art. 49a);

c. pagare la tassa di deposito;

d. presentare una traduzione in una lingua ufficiale svizzera, se la domanda internazionale non è redatta in una di queste lingue.

Art. 139

Abrogato

Art. 140h cpv. 2 e 3

² Le tasse annuali devono essere pagate anticipatamente e in una volta per la durata complessiva del certificato.

³ Abrogato

Art. 142

I brevetti non ancora estinti alla data dell'entrata in vigore della modifica del ... [data del licenziamento da parte dell'Assemblea federale] della presente legge sono retti dal nuovo diritto, a decorrere da tale data.

B. Passaggio dal vecchio al nuovo diritto

I. Brevetti

Art. 143

¹ Le domande di brevetto pendenti alla data dell'entrata in vigore della modifica del ... [data del licenziamento da parte dell'Assemblea federale] della presente legge sono rette dal nuovo diritto, a decorrere da tale data.

II. Domande di brevetto

² Tuttavia continuano ad essere rette dal diritto previgente:

- a. l'immunità derivata da un'esposizione;
- b. la brevettabilità, se le condizioni secondo il diritto previgente sono più favorevoli.

Art. 144

Abrogato

Art. 145 cpv. 2 (nuovo)

² Gli articoli 73a e 77 capoverso 5 sono applicabili unicamente ai contratti di licenza conclusi o prolungati dopo l'entrata in vigore della modifica del ... [data del licenziamento da parte dell'Assemblea federale] della presente legge.

Art. 148 (nuovo)

¹ Per i brevetti europei, che non sono pubblicati in una lingua ufficiale svizzera, non è necessario presentare una traduzione del fascicolo del brevetto giusta l'articolo 113 capoverso 1, se la pubblicazione della menzione del rilascio del brevetto nel Bollettino europeo dei brevetti o, nel caso di mantenimento del brevetto in forma modificata, la pubblicazione della menzione della decisione su un'opposizione ha luogo prima che siano trascorsi tre mesi dall'entrata in vigore della modifica del ... [data del licenziamento da parte dell'Assemblea federale] della presente legge.

D. Riserva concernente le traduzioni e le lingue facenti fede

² Anche dopo l'entrata in vigore della modifica del ... [data del licenziamento da parte dell'Assemblea federale] della presente legge, gli articoli 114 e 116 sono ap-

plicabili alle traduzioni che devono essere consegnate al convenuto conformemente all'articolo 112 o rese accessibile al pubblico per il tramite dell'Istituto o presentate all'Istituto conformemente all'articolo 113.

II

Le modifiche del diritto vigente figurano nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.

Modifiche del diritto vigente

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. La legge federale del 9 ottobre 1992⁷ sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini

Art. 62 cpv. 1 lett. c e cpv. 3 (nuovo)

¹ Chi è lesa o rischia di essere lesa nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione può chiedere al giudice:

- c. di obbligare il convenuto a indicare la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso illecitamente fabbricati o messi in circolazione nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali.

³ Chi dispone di una licenza esclusiva è legittimato in proprio all'azione sempre che il contratto di licenza non lo escluda espressamente. Tutti i titolari di una licenza possono intervenire in un'azione per contraffazione per far valere il proprio danno.

Art. 63 cpv. 1

¹ Il giudice può ordinare la confisca e la realizzazione o la distruzione degli oggetti prodotti illecitamente o delle installazioni, degli apparecchi e degli altri mezzi che servono prevalentemente alla loro produzione.

Art. 65 cpv. 5 (nuovo)

⁵ L'articolo 62 capoverso 3 è applicabile per analogia.

Art. 66a (nuovo) Comunicazione delle sentenze

I giudici comunicano all'Istituto, gratuitamente e in copia integrale, le sentenze cresciute in giudicato.

Art. 67 cpv. 1 lett. k

¹ A querela della parte lesa, è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa chiunque intenzionalmente e illecitamente:

- k. rifiuta di dichiarare alle autorità competenti la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso illecitamente fabbricati o messi in circolazione nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali;

⁷ RS 231.1

Art. 75 Denuncia di merci palesemente illecite

¹ L'Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare i titolari dei diritti d'autore o dei diritti di protezione affini, sempre che tali persone siano note, nonché le società di gestione autorizzate, qualora sia manifesta l'imminente importazione, esportazione o transito di merci la cui messa in circolazione viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o di diritti di protezione affini.

² In tali casi, l'Amministrazione delle dogane è autorizzata a trattenere le merci per tre giorni feriali, affinché il titolare del diritto d'autore o dei diritti di protezione affini possa presentare una domanda giusta l'articolo 76.

Art. 76 cpv. 1 e 3

¹ Il titolare di diritti d'autore o di diritti di protezione affini o il titolare di una licenza legittimato all'azione o una società di gestione autorizzata, che abbia indizi seri per ritenere imminente l'importazione, l'esportazione o il transito di merci la cui messa in circolazione viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o di diritti di protezione affini, può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di rifiutare lo svincolo delle merci.

³ L'Amministrazione delle dogane decide definitivamente sulla domanda. Può riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative.

Art. 77 Ritenzione della merce

¹ Se, in seguito a una domanda secondo l'articolo 76 capoverso 1, ha motivi fondati di sospettare che una determinata merce destinata all'importazione, all'esportazione o al transito viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o di diritti di protezione affini, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente e al dichiarante, al detentore o al proprietario della merce.

² L'Amministrazione delle dogane trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dal momento della comunicazione secondo il capoverso 1, per consentire al richiedente di chiedere provvedimenti cautelari.

³ In casi motivati, l'Amministrazione delle dogane può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo.

Art. 77a (nuovo) Campioni

¹ Durante la ritenzione della merce, l'Amministrazione delle dogane è abilitata, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni della merce al richiedente.

² Le spese per il prelievo e l'invio dei campioni sono a carico del richiedente.

³ Dopo l'esame, i campioni, sempre che ciò abbia senso, vanno restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.

Art. 77b (nuovo) Domanda di distruzione della merce

¹ Insieme con la domanda giusta l'articolo 76 capoverso 1, il richiedente può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di distruggere la merce.

² Se è presentata una domanda secondo il capoverso 1, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al dichiarante, al detentore o al proprietario della merce nella comunicazione di cui all'articolo 77 capoverso 1.

³ La domanda di distruzione non porta a un prolungamento dei termini per chiedere provvedimenti cautelari giusta l'articolo 77 capoversi 2 e 3.

Art. 77c (nuovo) Consenso esplicito per la distruzione

¹ Per la distruzione della merce è necessario il consenso del dichiarante, del detentore o del proprietario.

² Se il dichiarante, il detentore o il proprietario acconsente per scritto alla distruzione della merce e se più tardi la distruzione si rivela ingiustificata, il richiedente non può essere chiamato a rispondere del danno.

Art. 77d (nuovo) Consenso tacito per la distruzione

¹ Il consenso è considerato dato se il dichiarante, il detentore o il proprietario non si oppone esplicitamente alla distruzione della merce entro i termini di cui all'articolo 77 capoversi 2 e 3.

² Se la distruzione della merce si rivela ingiustificata, soltanto il richiedente risponde del danno.

³ Prima della distruzione, l'Amministrazione delle dogane preleva campioni e li conserva come prova per un'eventuale azione per risarcimento dei danni giusta il capoverso 2.

Art. 77e (nuovo) Spese per la distruzione

¹ Le spese per la distruzione sono a carico del richiedente.

² Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni ai sensi dell'articolo 77d capoverso 3 decide il giudice nell'ambito del procedimento principale giusta l'articolo 77d capoverso 2.

Art. 77f (nuovo) Prestazione di una garanzia e risarcimento dei danni

¹ Se vi è da temere un danno dovuto alla ritenzione della merce, l'Amministrazione delle dogane può vincolare la ritenzione alla prestazione di un'adeguata garanzia da parte del richiedente.

² Se i provvedimenti cautelari non possono essere ordinati o se si rivelano immotivati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione della merce e dal prelievo dei campioni.

Art. 81a (nuovo) Legittimazione all'azione dei titolari di licenza

Gli articoli 62 capoverso 3 e 65 capoverso 5 sono applicabili unicamente ai contratti di licenza conclusi o prolungati dopo l'entrata in vigore della modifica del ... [*data del licenziamento da parte dell'Assemblea federale*] della presente legge.

2. La legge federale del 9 ottobre 1992⁸ sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Art. 5 Diritti di utilizzazione

¹ Il produttore ha il diritto esclusivo di:

- a copiare la topografia con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma;
- b. proporre al pubblico, alienare, locare, prestare o mettere in circolazione in qualsiasi altro modo, oppure importare, esportare o far transitare a tal fine, la topografia o copie della stessa.

² Il transito non può essere vietato, se il produttore non può vietare l'importazione nel Paese di destinazione.

Art. 12 Intervento dell'Amministrazione delle dogane

L'intervento dell'Amministrazione delle dogane è retto dagli articoli 75–77d della legge del 9 ottobre 1992⁹ sul diritto d'autore.

3. La legge federale del 28 agosto 1992¹⁰ sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza

Art. 13 cpv. 2 lett. d e cpv. 2^{bis} (nuovo) e 3

² Il titolare del marchio può vietare a terzi l'uso di un segno escluso dalla protezione come marchio giusta l'articolo 3 capoverso 1; può in particolare vietare che il segno:

- d. sia usato per importare, esportare o far transitare prodotti;

^{2bis} Il transito non può essere vietato, se il titolare del marchio non può vietare l'importazione nel Paese di destinazione.

³ Il titolare del marchio gode dei diritti secondo il presente articolo anche nei confronti degli utenti autorizzati ai sensi dell'articolo 4.

Art. 41 cpv. 1 primo periodo e cpv. 4 lett. d (nuova)

¹ Se non osserva un termine che va rispettato nei confronti dell'Istituto, il depositante o il titolare del diritto può chiedere per scritto all'Istituto il proseguimento della procedura. ...

⁸ RS 231.2

⁹ SR 231.1

¹⁰ RS 232.11

⁴ Il proseguimento della procedura è escluso in caso d'inosservanza:

- d. del termine per presentare la richiesta di proroga ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3.

Art. 53 cpv. 3 e 4 (nuovi)

³ Se è ordinata la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi si estinguono; detti terzi hanno tuttavia diritto al rilascio di una licenza non esclusiva qualora, in buona fede, abbiano usato commercialmente il marchio in Svizzera o abbiano effettuato a tale scopo speciali preparativi.

⁴ Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni.

Art. 54 **Comunicazione delle sentenze**

I giudici comunicano all'Istituto, gratuitamente e in copia integrale, le sentenze cresciute in giudicato.

Art. 55 cpv. 1 lett. c e cpv. 4 (nuovo)

¹ Chi subisce o rischia di subire una violazione del diritto al marchio o a un'indicazione di provenienza può chiedere al giudice:

- c. di ingiungere al convenuto di indicare la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso muniti illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali.

⁴ Chi dispone di una licenza esclusiva è legittimato in proprio all'azione indipendentemente dal fatto che la licenza sia iscritta nel registro, sempre che il contratto di licenza non lo escluda espressamente. Tutti i titolari di una licenza possono intervenire in un'azione per contraffazione per far valere il proprio danno.

Art. 57 cpv. 1

¹ Il giudice può ordinare la confisca degli oggetti muniti illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza oppure delle installazioni, degli apparecchi e degli altri mezzi che servono prevalentemente alla loro produzione.

Art. 59 cpv. 5 (nuovo)

⁵ L'articolo 55 capoverso 4 è applicabile per analogia.

Art. 61 cpv. 1 lett. b e cpv. 2

¹ Su querela della parte lesa è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente viola il diritto al marchio di un terzo, nel senso che:

- b. usa il marchio usurpato, contraffatto o imitato per immettere in commercio prodotti o per fornire servizi, o per offrire, per importare, per esportare o per far transitare tali prodotti o servizi o per fare pubblicità.

² È pure punito su querela della parte lesa chiunque rifiuta d'indicare la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso muniti di un marchio usurpato, contraffatto o imitato nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali.

Art. 62 cpv. 3

³ Chi importa, esporta, fa transitare o immagazzina prodotti che sa destinati a scopo d'inganno nelle relazioni commerciali è, su querela della parte lesa, punito con l'arresto o con la multa fino a 20 000 franchi.

Art. 70 Denuncia di merci palesemente illecite

¹ L'Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare il titolare di un marchio, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza oppure un'associazione professionale o economica legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56, sempre che tale persona sia nota, qualora sia manifesta l'imminente importazione, esportazione o transito di merci munite illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza.

² In tali casi, l'Amministrazione delle dogane è autorizzata a trattenere la merce per tre giorni feriali, affinché il titolare del marchio, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza oppure un'associazione professionale o economica legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56 possa presentare una domanda giusta l'articolo 71.

Art. 71 cpv. 1

¹ Il titolare del marchio, il titolare di una licenza legittimato all'azione, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza oppure un'associazione professionale o economica legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56, che abbia indizi seri per ritenere imminente l'importazione, l'esportazione o il transito di merce munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo della merce.

Art. 72

¹ Se, in seguito a una domanda giusta l'articolo 71 capoverso 1, ha motivi fondati di sospettare che una determinata merce destinata all'importazione, all'esportazione o al transito è munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente e al dichiarante, al detentore o al proprietario della merce.

² L'Amministrazione delle dogane trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali a decorrere dal momento della comunicazione giusta il capoverso 1, per consentire al richiedente di chiedere provvedimenti cautelari.

^{2bis} *abrogato*

2^{ter} abrogato

³ In casi motivati, l'Amministrazione delle dogane può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo.

Art. 72a (nuovo) Campioni

¹ Durante la ritenzione della merce, l'Amministrazione delle dogane è abilitata, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni della merce al richiedente.

² Le spese per il prelievo e l'invio dei campioni sono a carico del richiedente.

³ Dopo l'esame, i campioni, sempre che ciò abbia senso, vanno restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.

Art. 72b (nuovo) Domanda di distruzione della merce

¹ Insieme con la domanda giusta l'articolo 71 capoverso 1, il richiedente può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di distruggere la merce.

² Se è presentata una domanda secondo il capoverso 1, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al dichiarante, al detentore o al proprietario della merce nella comunicazione di cui all'articolo 72 capoverso 1.

³ La domanda di distruzione non porta a un prolungamento dei termini per chiedere provvedimenti cautelari giusta l'articolo 72 capoversi 2 e 3.

Art. 72c (nuovo) Consenso esplicito per la distruzione

¹ Per la distruzione della merce è necessario il consenso del dichiarante, del detentore o del proprietario.

² Se il dichiarante, il detentore o il proprietario acconsente per scritto alla distruzione della merce e se più tardi la distruzione si rivela ingiustificata, il richiedente non può essere chiamato a rispondere del danno.

Art. 72d (nuovo) Consenso tacito per la distruzione

¹ Il consenso è considerato dato se il dichiarante, il detentore o il proprietario non si oppone esplicitamente alla distruzione della merce entro i termini di cui all'articolo 72 capoversi 2 e 3.

² Se la distruzione della merce si rivela ingiustificata, soltanto il richiedente risponde del danno.

³ Prima della distruzione, l'Amministrazione delle dogane preleva campioni e li conserva come prova per un'eventuale azione per risarcimento dei danni giusta il capoverso 2.

Art. 72e (nuovo) Spese per la distruzione

¹ Le spese per la distruzione sono a carico del richiedente.

² Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni ai sensi dell'articolo 72d capoverso 3 decide il giudice nell'ambito del procedimento principale giusta l'articolo 72d capoverso 2.

Art. 72f (nuovo) Prestazione di una garanzia e risarcimento dei danni

¹ Se vi è da temere un danno dovuto alla ritenzione della merce, l'Amministrazione delle dogane può vincolare la ritenzione alla prestazione di un'adeguata garanzia da parte del richiedente.

² Se i provvedimenti cautelari non possono essere ordinati o se si rivelano immotivati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione della merce e dal prelievo dei campioni.

Art. 78a (nuovo) Legittimazione all'azione dei titolari di licenza

Gli articoli 55 capoverso 4 e 59 capoverso 5 sono applicabili unicamente ai contratti di licenza conclusi o prolungati dopo l'entrata in vigore della modifica del ... [*data del licenziamento da parte dell'Assemblea federale*] della presente legge.

4. La legge federale del 5 ottobre 2001¹¹ sulla protezione del design

Art. 9 cpv. 1^{bis} (nuovo)

^{1bis} Il transito non può essere vietato, se il titolare del diritto non può vietare l'importazione nel Paese di destinazione.

Art. 40 Comunicazione delle sentenze

I giudici comunicano all'Istituto, gratuitamente e in copia integrale, le sentenze cresciute in giudicato.

Art. 46 rubrica e cpv. 1 Denuncia di merci palesemente illecite

¹ L'Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare il titolare del diritto di un design depositato, sempre che sia noto, qualora sia manifesta l'imminente importazione, esportazione o transito di oggetti prodotti illecitamente.

Art. 47 cpv. 1

¹ Il titolare del diritto di un design depositato, o il titolare di una licenza legittimato all'azione, che abbia indizi seri per ritenere imminente l'importazione, l'esportazione o il transito di oggetti prodotti illecitamente, può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo di tali oggetti.

¹¹ RS 232.12

Art. 48 cpv. 1 Ritenzione degli oggetti

¹ Se, in seguito a una domanda giusta l'articolo 47 capoverso 1, ha motivi fondati di sospettare che determinati oggetti destinati all'importazione, all'esportazione o al transito siano prodotti illecitamente, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente e al dichiarante, al detentore o al proprietario degli oggetti.

Art. 48a (nuovo) Campioni

¹ Durante la ritenzione degli oggetti, l'Amministrazione delle dogane è abilitata, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni di tali oggetti al richiedente.

² Le spese per il prelievo e l'invio dei campioni sono a carico del richiedente.

³ Dopo l'esame, i campioni, sempre che ciò abbia senso, vanno restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.

Art. 48b (nuovo) Domanda di distruzione degli oggetti

¹ Insieme con la domanda giusta l'articolo 47 capoverso 1, il richiedente può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di distruggere gli oggetti.

² Se è presentata una domanda secondo il capoverso 1, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al dichiarante, al detentore o al proprietario degli oggetti nella comunicazione di cui all'articolo 48 capoverso 1.

³ La domanda di distruzione non porta a un prolungamento dei termini per chiedere provvedimenti cautelari giusta l'articolo 48 capoversi 2 e 3.

Art. 48c (nuovo) Consenso esplicito per la distruzione

¹ Per la distruzione degli oggetti è necessario il consenso del dichiarante, del detentore o del proprietario.

² Se il dichiarante, il detentore o il proprietario acconsente per scritto alla distruzione degli oggetti e se più tardi la distruzione si rivela ingiustificata, il richiedente non può essere chiamato a rispondere del danno.

Art. 48d (nuovo) Consenso tacito per la distruzione

¹ Il consenso è considerato dato se il dichiarante, il detentore o il proprietario non si oppone esplicitamente alla distruzione degli oggetti entro i termini di cui all'articolo 48 capoversi 2 e 3.

² Se la distruzione degli oggetti si rivela ingiustificata, soltanto il richiedente risponde del danno.

³ Prima della distruzione, l'Amministrazione delle dogane preleva campioni e li conserva come prova per un'eventuale azione per risarcimento dei danni giusta il capoverso 2.

Art. 48e (nuovo) Spese per la distruzione

¹ Le spese per la distruzione degli oggetti sono a carico del richiedente.

² Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni ai sensi dell'articolo 48d capoverso 3 decide il giudice nell'ambito del procedimento principale giusta l'articolo 48d capoverso 2.

Art. 49 cpv. 1 e 2 Prestazione di garanzie e risarcimento del danno

¹ Se vi è da temere un danno dovuto alla ritenzione degli oggetti, l'Amministrazione delle dogane può vincolare la ritenzione alla prestazione di un'adeguata garanzia da parte del richiedente.

² Se i provvedimenti cautelari non possono essere ordinati o se si rivelano immotivati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione degli oggetti e dal prelievo dei campioni.

5. La legge federale del 18 dicembre 1987¹² sul diritto internazionale privato

Art. 109

I. Competenza

¹ Per le azioni concernenti la validità o l'iscrizione di diritti immateriali in Svizzera sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio del convenuto. Se il convenuto non è domiciliato in Svizzera, sono competenti i tribunali svizzeri della sede commerciale del rappresentante iscritto nel registro o, se manca un tale rappresentante, quelli della sede dell'autorità svizzera del registro.

² Per le azioni concernenti la violazione di diritti immateriali sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio del convenuto o, in mancanza di domicilio, quelli del luogo di dimora abituale del convenuto. Per di più sono competenti i tribunali svizzeri del luogo di commissione o di effetto dell'atto e, per le azioni concernenti l'attività di una stabile organizzazione del convenuto in Svizzera, i tribunali della sede di tale organizzazione.

³ Se più persone possono essere convenute in Svizzera e se le pretese si fondano sostanzialmente sugli stessi fatti e sugli stessi titoli giuridici, tutte possono essere convenute congiuntamente innanzi a qualsiasi giudice competente; il primo giudice adito è esclusivamente competente.

Art. 111 cpv. 1

¹ Le decisioni straniere in materia di diritti immateriali sono riconosciute in Svizzera se pronunciate:

- a. nello Stato di domicilio del convenuto, o
- b. nel luogo di commissione o di effetto dell'atto, sempre che il convenuto non fosse domiciliato in Svizzera.

¹² RS 291

Art. 127

Per le azioni derivanti da indebito arricchimento sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto. Per di più, per le azioni concernenti l'attività di una stabile organizzazione del convenuto in Svizzera, sono competenti i tribunali della sede di tale organizzazione. I. Competenza

Art. 129

¹ Per le azioni derivanti da atto illecito sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio del convenuto o, in mancanza di domicilio, quelli del luogo di dimora abituale del convenuto. Per di più sono competenti i tribunali svizzeri del luogo di commissione o di effetto dell'atto e, per le azioni concernenti l'attività di una stabile organizzazione del convenuto in Svizzera, i tribunali della sede di tale organizzazione. I. Competenza
1. Principio

² Se più persone possono essere convenute in Svizzera e se le pretese si fondano sostanzialmente sugli stessi fatti e sugli stessi titoli giuridici, tutte possono essere convenute congiuntamente innanzi a qualsiasi giudice competente; il primo giudice adito è esclusivamente competente.

³ *abrogato*